



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE


Oggetto n. 6

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 336 ha dato la possibilità ai Comuni di richiedere la revisione del classamento catastale relativamente a quegli immobili per i quali l'effettivo utilizzo non corrisponde alla categoria catastale agli atti dell'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che, da verifiche massive effettuate dal servizio tributi sulla destinazione d'uso degli immobili presenti sul territorio comunale sono emerse numerose incongruenze tra la destinazione d'uso e la categoria catastale di appartenenza;

Considerato che in forza dell'art. 1, comma 336 sopracitato si è proceduto tramite l'invio ai contribuenti di una comunicazione con la quale si è richiesto di presentare all'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) il relativo atto di aggiornamento;

Dato atto che la quasi totalità dei contribuenti contattati hanno provveduto spontaneamente alla variazione;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevede che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale" e che in tal senso è intervenuta una forte richiesta da parte degli ordini professionali di procedere, relativamente a quei contribuenti che hanno ottemperato alla richiesta di variazione catastale, al recupero della sola imposta escludendo l'applicazione di sanzioni ed interessi;

Esaminato l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, al comma 1, che i Comuni per "tributi propri, (...) possono stabilire, (...) la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";

Richiamato l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Ritenuto opportuno introdurre in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, un trattamento agevolato al fine della regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.M.U. e T.A.S.I. relativamente agli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d'uso, attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Dato atto che il "Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei casi di obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d'uso." viene integralmente riportato nell'allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali viene differito al 28 febbraio 2019;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Rilevato che, per quanto riguarda la materia edilizia, le attività comportanti la modifica delle destinazioni d'uso degli immobili, risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 48 della L.R. n. 56/1977 e smi ("Tutela ed uso del suolo");

Visto l'articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole all'approvazione del presente regolamento espresso nelle Competenti Commissioni Consiliari Permanenti;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;


Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002;
- 2) di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei casi di obbligo di presentazione

degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d'uso" nel testo riportato nell'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che la funzionalità operativa di tale Regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.






COMUNE DI CUNEO

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI


**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
NEI CASI DI OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI
ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER GLI
IMMOBILI CON IMPROPRIO CLASSAMENTO A
SEGUITO DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO.**

(ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289)



INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Casi di esclusione
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata
- Art. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7 - Determinazione delle somme dovute
- Art. 8 - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 10 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 11 - Entrata in vigore



Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 01/01/2019 in materia di immobili con improprio classamento catastale a seguito di variazione di destinazione d'uso obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2. Obiettivo del presente regolamento è la regolarizzazione della posizione debitoria ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) con decorrenza dall'annualità 2013 relativamente alle unità di proprietà privata per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per variazione di destinazione d'uso.

Art. 2

Casi di esclusione

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - a) gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
 - b) le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite (c.d. "sentenze passate in giudicato") e quelle in corso;
 - c) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910.

Art. 3

Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
 - a) i proprietari di fabbricati o i titolari sugli stessi di diritti reali di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, che non hanno presentato gli atti di aggiornamento catastale a seguito di variazione di destinazione d'uso;
 - b) i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto dal 01/01/2013 al 31/12/2018, fabbricati con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1;
 - c) gli eredi, per i loro dante causa, per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento;
 - d) i soggetti che nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2018 hanno posseduto immobili con le caratteristiche di cui all'art. 1 anche se ad oggi la destinazione d'uso è coerente al classamento catastale.

2. Non sono ammessi i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata hanno atti di accertamento notificati, inerenti i tributi comunali, non pagati.

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata, i periodi d'imposta relativi agli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018.

Art. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, relativamente agli immobili oggetto della definizione agevolata così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti tributari pendenti mediante il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione di sanzioni ed interessi.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, in carta libera, redatta su modello predisposto e fornito dal Servizio Tributi del Comune di Cuneo.
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
 - periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;
 - dati catastali relativi ai fabbricati oggetto della definizione agevolata;
 - calcolo dell'imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni immobile oggetto della definizione agevolata;
 - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta così come individuate al successivo art. 8, comma 3;
 - indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento, una per ciascun anno, dovranno essere allegate all'istanza di definizione stessa.
3. Detti moduli dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo entro e non oltre il 15/05/2019 mediante consegna a mano, oppure spediti a mezzo raccomandata A/R tramite il servizio postale in tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna

all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto o tramite servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

Art. 7

Determinazione delle somme dovute

1. Ai fini della definizione agevolata l'imposta è interamente dovuta. Non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate entro il termine perentorio del 15/05/2019.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, relativamente a somme di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 (tremila/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in numero 4 rate di pari importo con scadenze:
 - la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
 - la seconda: entro e non oltre il 31 luglio 2019;
 - la terza: entro e non oltre il 30 settembre 2019;
 - la quarta: entro e non oltre il 30 novembre 2019.

In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della quarta rata e con la trasmissione al Servizio Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 16 dicembre 2019. In tal caso gli interessi dovranno essere computati nella misura del saggio legale vigente, con calcolo in ragione di giorno, con maturazione dalla data del pagamento della prima rata sino alla data del versamento. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.

3. Nel caso di eccedenze di versamenti rilevate nell'anno oggetto di definizione agevolata per la medesima categoria ("altri fabbricati"), l'importo può essere utilizzato a copertura dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata.

Art. 9

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento.

2. L'istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione IMU/TASI.
3. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Servizio Tributi del Comune di Cuneo, attinenti al versamento e ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.

Art. 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Servizio Tributi del Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio del 15/05/2019 prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.